



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **122**

in data **18/06/2026**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventisei** addì **18 - diciotto** - del mese **giugno** alle ore **09:00** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

RINNOVO DELLA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 124 DELLA LEGGE N. 145/2018, DELL'ART. 18 DEL CCNL PERSONALE NON DIRIGENTE FUNZIONI LOCALI, E DELL'ART. 30 COMMA 2-SEXIES DEL D.LGS. 165/2001, PER L'UTILIZZO CONGIUNTO TEMPORANEO E A TEMPO PARZIALE DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI SCANDIANO ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS 267/2000 (E COLLOCATO IN ASPETTATIVA DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA AI SENSI DEL MEDESIMO ARTICOLO) – PERIODO 1° LUGLIO 2026 - 31 DICEMBRE 2026

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

MASSARI Marco	Sindaco	SI
DE FRANCO Lanfranco	Vice Sindaco	SI
BONDAVALLI Stefania	Assessore	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
MAHMOUD Marwa	Assessore	NO
MIETTO Marco	Assessore	SI
NEULICHEDL Roberto	Assessore	SI
PASINI Carlo	Assessore	SI
PRANDI Davide	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	SI

Presiede: **MASSARI Marco**

Assiste il Vice Segretario Generale: **BEVILACQUA Alberto**

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/01/2026 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/01/2026 con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione 2026-2028 e i relativi allegati;
- la delibera di Giunta Comunale n° 14 del 29/01/2026 con la quale è stato approvato il piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co. 1 e 2;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 26/03/2026 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 e contestualmente aggiornato il Piano Esecutivo di Gestione e i relativi allegati;

Richiamata altresì la Deliberazione G.C. n. 46 del 26.03.2026 avente ad oggetto **“APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2026/2028 E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E RELATIVI ALLEGATI. RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA”** che riporta al terzo punto del dispositivo: *“di confermare, a valere per l'anno 2026, effettuata la ricognizione annuale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001 (rif. Deliberazione di G.C. n. 279 di I.D. del 15.12.2025), così come sostituito dall'art. 16 della Legge di stabilità n. 183/2011, che il Comune di Reggio Emilia, allo stato attuale, non presenta situazioni di soprannumero in Dotazione organica, né situazioni di eccedenza alcuna di personale sia in relazione ad esigenze funzionali che finanziarie e che in corso di esercizio 2026 si provvederà a monitorare il mantenimento di tale condizione in relazione a tutti i vincoli normativi ed in caso di modificazioni significative delle proprie condizioni si provvederà a rivedere la presente dichiarazione”*

Valutato, poiché la presente delibera è oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio per i fini di pubblicità legale di cui all'articolo 32 della Legge 69/2009 e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Reggio Emilia per i fini di trasparenza amministrativa di cui al D. Lgs 33/2013 e contiene dati personali oggetto di protezione ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento europeo 679/2016, essere necessario, nel rispetto e nel bilanciamento delle sopracitate normative, procedere all'identificazione della persona interessata attraverso l'allegato A) al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante non pubblicabili;

Vista e richiamata la Deliberazione G.C. n. 46 del 26/03/2026 avente ad oggetto *“APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2026/2028 E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E RELATIVI ALLEGATI. RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA* con riferimento al punto 7 del dispositivo, nel quale si dichiarava *“...di conferire mandato, per il triennio 2026-2028, alla Dirigente del Servizio “Risorse umane e organizzazione” di provvedere, con propri atti, alla stipula di accordi con altri enti cui si applica il CCNL del comparto funzioni locali finalizzati all'utilizzo condiviso di personale, ai sensi della L.145/2018 co. 124 e dell'art. 18 del CCNL Funzioni locali 2022-2024, per un tempo limitato (massimo 3 mesi eventualmente prorogabili per ulteriori 3) ivi incluso il personale di qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 36 del CCNL 16 luglio 2024 e in relazione ad esigenze eccezionali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire economie nella gestione delle risorse;*

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- l'art. 1 comma 124 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 che: “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto

utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”;

- l'art. 18 del CCNL 2022/2024 Funzioni Locali, che da ultimo sostituisce l'art. 14 del CCNL del 2004 sopra citato e riscrive la disciplina contrattuale dell'utilizzo condiviso di personale che così recita:

“1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 59 (Fondo risorse decentrate: utilizzo).

4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute alle condizioni e nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del CCNL 16.11.2022.

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 15 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del CCNL del 16.11.2022, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella

rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e delle connesse responsabilità;

- l'ente presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti;

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore corrisponde una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 16 comma 2 del presente CCNL; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse destinate ai titolari di incarichi di EQ stanziati presso ciascun ente.

6. La disciplina dei commi 3, 4, 5 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in forma associata o consortile e nelle Unioni dei comuni.

7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 15 del presente CCNL e/o riconoscere - in ragione della ridotta durata della prestazione di lavoro e con relativi oneri a carico del Fondo risorse decentrate - i differenziali stipendiali maturati nell'ente con il quale è instaurato l'altro rapporto di lavoro. Nella determinazione dei valori della retribuzione di posizione, correlata all'incarico di EQ, trova applicazione il principio del riproporzionamento di cui all'art. 55, comma 10 (Trattamento economico e normativo tempo parziale)."

- l'articolo 46 "Assegnazione condivisa" - Sezione B del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 25.01.2024, che prevede la possibilità, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, da parte del Comune di Reggio Emilia, con il consenso dei lavoratori interessati, di utilizzare personale assegnato da altri enti cui si applica CCNL del Comparto Funzioni Locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, previo accordo tra le

parti. L'accordo definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

- il consolidato orientamento della magistratura contabile secondo cui la disposizione sopra riportata consente *“[...] di utilizzare personale di altri Enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo (le 36 ore settimanali) senza che questo configuri un autonomo rapporto di lavoro a tempo parziale. In tal caso, l'Ente di appartenenza deve prestare il suo previo assenso e regolare, mediante convenzione, i modi e i tempi di utilizzo del lavoratore nonché le modalità di ripartizione dei relativi oneri finanziari. Trattasi di fattispecie concreta a sé stante che individua una modalità di utilizzo reciproco del dipendente pubblico da parte di più Enti”* (Deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG);

Richiamate:

1) la propria deliberazione n 104 del 28/05/2025 con la quale si è provveduto:

- ad approvare lo schema di accordo tra il Comune di Reggio Emilia e il Comune di Scandiano per l'utilizzo condiviso parziale e temporaneo, ai sensi dell'art. 23 del CCNL Personale non dirigente del comparto Funzioni Locali (oggi disapplicato e sostituito dall'art. 18 del CCNL Personale non dirigente F.L 2022-2024) - a favore del Comune di Reggio Emilia (ente utilizzatore) per il periodo dal 1 giugno 2025 al 30 giugno 2026 per 9 ore al mese, del dipendente del Comune di Reggio Emilia (generalizzato nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente atto), assegnato all'Area Rigenerazione Urbana e Infrastrutture sostenibili con profilo di Funzionario tecnico, autorizzato a fruire dell'aspettativa ai sensi dell'art 110 del D.Lgs n. 267/2000 a fronte del conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Patrimonio del Comune di Scandiano dal 1 giugno 2025 al 30 giugno 2029, attribuito con verbale del 4 aprile 2025;
- e contestualmente a conferire mandato alla Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione di provvedere con propri atti alla stipula della convenzione con il Comune di Scandiano ai sensi della normativa sopra citata al fine dell'utilizzo condiviso come sopra precisato;

2) la determinazione della Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione RUD n. 586 del 28/05/2025 con la quale è stato disposto il collocamento in aspettativa ai sensi

dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 del già citato dipendente per il periodo dal 1 giugno 2025 al 30 giugno 2029 e con la quale sono state adottate le procedure necessarie all'assegnazione parziale e temporanea dello stesso presso il Comune di Reggio Emilia nei termini di cui al punto 1);

Considerato che l'accordo di utilizzo congiunto con il Comune di Scandiano è stato sottoscritto al fine di assicurare il completamento, entro il 30 giugno 2026, dei seguenti tre interventi finanziati nell'ambito del PNRR, per i quali il dipendente sopra indicato svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP), che rivestono carattere strategico per il Comune di Reggio Emilia e sono finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Next Generation EU:

1. PNRR-M2C3-I1.1 Nuova scuola Aosta: sostituzione edilizia, nuovo edificio
previa demolizione dell'edificio attuale (CUP J81B22000860006; Codice Opera A_18001);
2. PNRR-M5C2-I3.1 Nuova cittadella dello Sport di Masone (CUP J85B22000350005; Codice Opera A_43801;
3. PNRR-M5C2-I3.1 Riqualificazione stadio Mirabello (CUP J82H22000530005; Codice Opera A_43901;

Preso atto della relazione istruttoria del Dirigente dell'Area Rigenerazione Urbana e Infrastrutture Sostenibili del Comune di Reggio Emilia (PG n. 150283 del 16/06/2026, allegato B), dalla quale emerge che gli interventi sopra richiamati non risulteranno integralmente conclusi, sotto il profilo amministrativo e procedurale, entro il 30 giugno 2026 e che permane la necessità di assicurare la continuità delle funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP) al fine di completare le attività residue, nonché le operazioni di monitoraggio e rendicontazione dei finanziamenti PNRR, anche alla luce delle disposizioni di settore che disciplinano la conclusione degli interventi e delle correlate possibilità di proroga dei relativi termini;

Ritenuto necessario:

1. rinnovare l'accordo con il Comune di Scandiano per l'utilizzo condiviso a tempo parziale del dipendente generalizzato nell'allegato A), per il periodo dal 1 luglio 2026 al 31 dicembre 2026, per 15 ore al mese da articolarsi in due giornate lavorative

(indicativamente il Lunedì e Giovedì);

2. approvare, ai sensi della normativa sopra richiamata e in particolare l'art. 1 comma 124 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 18 del CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 23/02/2026, (che disapplica e sostituisce l'art. 23 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022) il relativo schema di convenzione di cui all'allegato C) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, per definirne le ulteriori condizioni;

Considerato che il mandato conferito alla Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione, ai sensi del punto 6 del dispositivo della sopraindicata deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 26/03/2026, riguarda esclusivamente la stipula di accordi ai sensi dell'art. 1 co. 124 della L.145/2018 e dell'art. 18 del CCNL Funzioni locali 2022-2024 di durata limitata a un massimo di 3 mesi, eventualmente prorogabili per ulteriori 3;

Ravvisata la necessità di conferirle mandato per la sottoscrizione dell'accordo sopra indicato della durata di ulteriori 6 mesi al fine di garantire la continuità dell'utilizzo condiviso del dipendente assegnato all'Area Rigenerazione Urbana e Infrastrutture Sostenibili con profilo di Funzionario tecnico, Area dei Funzionari e delle elevate qualificazioni, attualmente in aspettativa ai sensi dell'art 110 del D.Lgs n. 267/2000 fino al 30 giugno 2029;

Visti i seguenti pareri favorevoli, apposti in calce alla presente proposta di provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000:

- di regolarità tecnica, espresso dalla Dirigente Responsabile del Servizio "Risorse Umane e Organizzazione";
- di regolarità contabile, espresso dalla Dirigente Responsabile del Servizio "Finanziario";

A voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di accordo – allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato C) - tra il Comune di Reggio Emilia e il Comune di Scandiano per il rinnovo dell'utilizzo condiviso parziale e temporaneo, ai sensi dell'art. 1 co. 124 della L.145/2018 e dell'art. 18 del CCNL Funzioni locali 2022-2024 a favore del Comune di Reggio Emilia (ente utilizzatore) del dipendente del Comune di Reggio Emilia generalizzato nell'Allegato A) della presente delibera, attualmente in aspettativa a fronte del conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Patrimonio del Comune di Scandiano fino al 30 giugno 2029 ai sensi dell'art 110 del D.Lgs n. 267/2000, per 15 ore al mese articolate in n. 2 giornate lavorative presso il Comune di Reggio Emilia ferme restando tutte le condizioni stabilite nella Convenzione di che trattasi;

- 2) di conferire mandato alla Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione di provvedere con propri atti alla stipula della convenzione con il Comune di Scandiano ai sensi dell'art. 1 co 124 della L.145/2018 e dell'art. 18 del CCNL Funzioni locali 2022-2024 al fine dell'utilizzo condiviso come precisato al punto 1) e alla gestione degli atti conseguenti;

- 3) di impegnare la spesa necessaria a provvedere - mediante apposita liquidazione dirigenziale e previa presentazione di richiesta e prospetto riepilogativo - al rimborso degli oneri pro quota derivanti dall'utilizzo condiviso dal 1 luglio 2026 al 31 dicembre 2026 alle condizioni indicate nella Convenzione in oggetto, posto che il dipendente, generalizzato in atti, gode delle seguenti voci stipendiali mensili lorde a tempo pieno:
 - Stipendio tabellare base: € 2.092,84
 - Indennità vacanza contrattuale 2025: € 20,93
 - indennità di comparto: € 36,33

- 4) di impegnare conseguentemente la complessiva spesa di € 2.382,71 con riferimento al Bilancio Pluriennale 2026-2028 al capitolo 08850 del PEG 2026 "Personale Servizio Manutenzioni", Centro di Costo 0125 - codice modalità di gestione Conto annuale 001 e precisamente:

art. 1 € 1.809,94 – Retribuzione lorda - COGE HA – PD 3102
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
codice funzionale missione / programma: 01.06
codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.002
codice COFOG: 01.3.4
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1106;

art. 2 € 535,65 – Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
codice funzionale missione / programma: 01.06
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
codice COFOG: 01.3.4
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1111;

art. 2 € 37,12 - Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104
(TFR)
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
codice funzionale missione / programma: 01.06
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
codice COFOG: 01.3.4
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1113;

5) di dare atto, per quanto attiene alla spesa necessaria all'attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, che:

1. le risorse economiche necessarie sono previste nell'attuale Bilancio Pluriennale 2026-2028 esercizio 2026;
2. la stessa rientra ed è contenuta nei vincoli e limiti di spesa di personale di cui alla vigente normativa in materia assuntiva e pertanto il presente provvedimento risulta conforme a quanto previsto dall'art. 1 commi 557, 557-bis, -ter e -quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. in materia di conteni-

mento e riduzione della spesa di personale rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013;

3. la fattispecie in esame non è soggetta ai limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010, in materia di assunzioni flessibili, in quanto assimilabile all'istituto del comando che risulta escluso dall'ambito applicativo di detta norma (Corte Conti – Sezione Autonomie – n. 12 del 04/05/2017).

Inoltre,

ritenuto che ricorrano particolari motivi d'urgenza, stante la necessità di garantire le tempistiche stabilite dall'accordo in oggetto, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del T.U. degli Enti Locali n. 267/2000;

con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

MASSARI Marco

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

BEVILACQUA Alberto